



**Dipartimento II - Viabilità e mobilità**  
**Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201**  
e-mail:s.orlandi@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P1538 del  
03/05/2023

Il Ragioniere Generale  
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

*dott. sergio verasani*

Responsabile del procedimento

*dott. sergio verasani*

**Riferimenti contabili**

Come da dispositivo interno.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CIG: 977722989B. Accordo quadro, della durata di due anni, per la fornitura, trasporto e scarico presso i magazzini dell'Ente di sacchi da 20 kg. di conglomerato bituminoso di tipo tradizionale per le esigenze dei servizi tecnici del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità. DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Orlandi Stefano



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27/03/2023 "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023 "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 12/04/2023 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 12/04/2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20.04.2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025.";

che con nota a firma del Direttore del Dipartimento II, Ing. Giuseppe Esposito, datato 20 aprile 2023, è stato trasmesso, tra gli altri, al Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento II la documentazione concernente l'Accordo quadro inerente la "fornitura, trasporto e scarico presso i magazzini dell'Ente di sacchi da 20 kg. di conglomerato bituminoso di tipo tradizionale per le esigenze dei servizi tecnici del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità " , per l'importo complessivo di € 400.000,00;

preso atto che la documentazione di cui sopra si compone dei seguenti elaborati:  
Capitolato Speciale d'Appalto amministrativo; Elenco prezzi; Relazione Tecnica; DUVRI;

visto il quadro economico del progetto dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 400.000,00 ripartito come segue:



A	A - Importo della fornitura	
a. 1	Importo fornitura (soggetta a ribasso)	€ 322.580,65
a. 2	Oneri per la sicurezza (non ribassabili)	€ 0,00.
	Importo totale a base d'asta	€ 322.580,65
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b. 7	Fondo ex art. 113 c. 2 D.lgs 50/2016	€ 6.451,61
b. 12	IVA (22%)	€ 70.967,74
	TOTALE somme a disposizione	€ 77.419,35
	Totale finanziamento (A + B)	€ 400.000,00

Visto l'art. 113, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. rubricato " Incentivi per funzioni tecniche" ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale : "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.[...]";

Visti, altresì, i commi 3 e 4 del richiamato art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 2, comma 4 Tab. A del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii, adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51 del 28.05.2019, modificato con decreto n. 116/19 del 22.10.2019, nella quale viene definita la



consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche in considerazione della tipologia e del grado di complessità degli interventi (lavori);

Atteso che nel caso di specie la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche è pari all' 2% perché trattasi di fornitura;

Visto, altresì, l'art. 3 del richiamato Regolamento ai sensi del quale: " Le risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, sono così suddivise:

1. ottanta per cento, da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i soggetti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento;
2. restante venti per cento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici...[..]";

vista la Legge n. 120/2020 del 11/09/2020 emendato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ed in particolare l'art. 1 rubricato "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia";

visto l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita: "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte... [...]";

Atteso che:

l'art. 3 del D.lgs. 50 del 2016 definisce al primo comma, lett. iii), l'accordo quadro come l'accordo concluso fra una o più stazioni appaltanti e una o più imprese, finalizzato a fissare le clausole relative agli appalti da aggiudicare in un certo periodo di tempo, indicando i prezzi e, se del caso, le quantità; tale modalità di affidamento rappresenta uno strumento contrattuale flessibile mediante il quale, ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. 50/2016, viene definito un atto "normativo" dal quale non scaturiscono effetti obbligatori in capo alle stazioni appaltanti, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale dell'Appaltatore. In tal senso l'accordo si distingue dalla procedura classica per il fatto che non sono definite quantità oggetto del contratto, bensì voci di forniture, che nell'ambito di esecuzione del contratto saranno richieste all'operatore economico sulla base delle effettive necessità contingenti. Si tratta di uno strumento flessibile e che si presta all'esercizio della manutenzione, nel quale a priori non possono essere determinate in modo preciso le quantità delle forniture. Alla base dell'accordo quadro non vi è quindi un progetto bensì un elenco prezzi con indicazione delle forniture oggetto del contratto;

l'obbligazione a contrarre connessa all'aggiudicazione dell'accordo quadro riguarda esclusivamente i contenuti (durata massima, importo massimo, oggetto, prezzi e clausole legali) stabiliti nella fase di gara, e non anche l'obbligo a contrattualizzare e a vincolarsi per l'importo complessivo oggetto dell'accordo;

RITENUTO, pertanto:

che l'istituto dell'Accordo Quadro, nel vigente quadro normativo, sia scevro da alcuni vincoli previsti dal Codice previgente, e che risulti ampliata la possibilità di applicazione dell'istituto stesso a qualsiasi tipologia di lavori, relativi alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria;



che lo strumento testé citato trova maggiore spessore se si considera il favore espresso per l'utilizzo degli Accordi Quadro da parte dell'art. 1 co. 2 lett. z) della Legge delega in materia di Appalti pubblici;

visto l'art. 54 del d.lgs. 50/2016 "Accordi quadro" ed in particolare il comma 1 ai sensi del quale : " 1. "Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro";

Visti altresì i commi 2 e 3 del medesimo art. 54 che recitano: " Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. [...] 3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso[....];

Considerato che il presente appalto ha per oggetto la disciplina di un Accordo Quadro con un solo operatore economico di cui all'art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. e che l'importo minimo garantito da affidare all'operatore è pari a zero, e la graduatoria di aggiudicazione ha quale unico effetto quello di determinare i ribassi applicabili;

Ritenuto di prendere atto della documentazione trasmessa relativa al suddetto Accordo quadro, inerente la " fornitura trasporto e scarico presso i magazzini dell'ente di sacchi da 20 kg. di conglomerato bituminoso di tipo tradizionale per le esigenze dei servizi tecnici del Dipartimento Il "Viabilità e Mobilità", nonchè di approvare, su proposta del Rup, l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.lgs 50/2016, trattandosi di una fornitura con caratteristiche standardizzate, per un importo complessivo di € 400.000,00;

Ritenuto altresì che detta procedura aperta sia da espletarsi per un importo complessivo di € 322.580,65 (di cui € 0,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e per oneri della sicurezza);

L'esecuzione del contratto dell'Accordo Quadro avrà inizio dopo che lo stesso sarà divenuto efficace, salva la possibilità per l'Amministrazione di chiedere, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata ai sensi del comma 13 dell'art. 32 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che:

le forniture di cui trattasi, non predeterminate nel numero, saranno individuate dalla Stazione appaltante, nel periodo di vigenza dell'accordo quadro in base alle necessità che emergeranno e che saranno oggetto di specifici contratti applicativi;

a seguito del perfezionamento e assegnazione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si impegnerà ad assumere le forniture che successivamente e progressivamente saranno richieste dalla Città metropolitana di Roma Capitale entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti;

L'Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintanto che la Città metropolitana di Roma Capitale non darà luogo ai contratti applicativi;

lo stipulando accordo quadro definirà la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti applicativi che, nel corso della sua validità, si riterranno necessari;



che all'affidamento dei singoli contratti applicativi si procederà mediante successivi atti negoziali sottoscritti dal RUP competente;

che l'accordo quadro di cui trattasi avrà una durata di 24 mesi decorrenti dalla firma dell'Accordo Quadro;

che il valore economico stabilito nell' accordo quadro di cui alla presente Determinazione dirigenziale, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara ed individuare il quadro economico dell'accordo quadro. Pertanto, l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, non obbligando l'Amministrazione a pervenire alla concorrenza di detto importo. Le forniture di ciascun contratto attuativo, verranno stabilite dalla Stazione appaltante e contabilizzati sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara ribassato della percentuale offerta dalla ditta aggiudicataria. Dal momento della stipula dei contratti attuativi, l'Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di ricevere gli "Ordinativi" e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi;

che l'esecuzione del contratto dell'Accordo Quadro avrà inizio dopo che lo stesso sarà divenuto efficace, salva la possibilità per l'Amministrazione di chiedere, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata ai sensi del comma 13 dell'art. 32 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.;

La procedura che con la presente Determinazione dirigenziale si intende approvare è priva di rilevanza contabile in quanto la relativa spesa potrà eventualmente essere contrattualizzata (contratti discendenti) e le relative somme potranno essere impegnate in favore dell'aggiudicatario, solo se e quando le stesse si renderanno disponibili sugli specifici capitoli di spesa inerenti la fornitura in esame, coerentemente con le risorse disponibili in bilancio e previa adozione di successivo atto di impegno della spesa, fermo restando quanto segue:

a. Resta nella facoltà dell'Amministrazione, senza che l'Aggiudicatario possa vantare diritto alcuno, di affidare la fornitura all'Aggiudicatario stesso con la modalità del contratto applicativo/discendente del presente accordo quadro.

b. L'Appaltatore è vincolato, entro il periodo di validità dell'accordo, all'esecuzione delle forniture in opera che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi/discendenti dalla stazione appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

c. L'Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente accordo quadro fintanto che l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi. Altresì non avrà diritto a richiedere ulteriori somme ove l'intero importo dell'accordo non dovesse venire erogato mediante contratti applicativi;

d. A tutti i contratti applicativi verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara per la conclusione dell'accordo quadro;

e. che l'accordo quadro prevede le seguenti clausole essenziali:

Importo minimo pari ad € 0;

Importo massimo pari ad € 393.548,39 inclusa IVA;

Durata dell'accordo: 24 mesi, prorogabili una sola volta, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro;

che l'art. 8 del Capitolato speciale di appalto recita testualmente: " In caso di subappalto, si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm. e ii.";



visto l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita quanto segue: "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139... [...]";

visto l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue: "Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.";

visto l'art. 58, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: "Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.";

atteso che ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.



## DETERMINA

1. di prendere atto della documentazione citata in narrativa ed acquisita agli atti, relativa all'intervento "**FORNITURA TRASPORTO E SCARICO PRESSO I MAGAZZINI DELL'ENTE DI SACCHI DA 20 KG DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO TRADIZIONALE PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI TECNICI DEL DIPARTIMENTO II "VIABILITÀ E MOBILITÀ,** per un importo complessivo di € 400.000,00 così ripartito:

A	A - Importo della fornitura	
a. 1	Importo fornitura (soggetta a ribasso)	€ 322.580,65
a. 2	Oneri per la sicurezza (non ribassabili)	€ 0,00.
	Importo totale a base d'asta	€ 322.580,65
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b. 7	Fondo ex art. 113 c. 2 D.lgs 50/2016	€ 6.451,61
b. 12	IVA (22%)	€ 70.967,74
	TOTALE somme a disposizione	€ 77.419,35
	Totale finanziamento (A + B)	€ 400.000,00

2. di stabilire che l'affidamento debba avvenire a mezzo di espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.lgs 50/2016, trattandosi di una fornitura con caratteristiche standardizzate, per un importo di € 322.580,65;





- 3) di autorizzare, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, la stipulazione di un Accordo Quadro per la durata massima di 24 mesi, prorogabili una volta sola, decorrenti dalla data di stipulazione dell'Accordo Quadro;
- 4) di dare atto che l'Accordo Quadro prevede le seguenti clausole essenziali:  
Minimo garantito: € 0,00;  
Importo massimo € 393.548,39 inclusa IVA;  
Durata dell'accordo: 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro;
- 5) di demandare a successivi provvedimenti autorizzativi del Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento II l'attivazione dei contratti applicativi dell'Accordo quadro, mediante i quali a seguito delle esigenze dell'Ente e previo reperimento delle risorse, verrà impegnata la spesa, in base agli stanziamenti effettivi del bilancio di previsione;
- 6) di stabilire, sin d'ora che, all'esito dell'aggiudicazione, disposta su proposta del RUP competente, verrà predisposta, da parte del Servizio n. 1 del Dipartimento II, apposita Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'aggiudicazione, subordinando l'efficacia della medesima all'esito dei controlli circa l'inesistenza delle cause di esclusione, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in capo all'aggiudicatario;



Città metropolitana  
di Roma Capitale

*Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

**APPONE**

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.